COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 67/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1967

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

Visto l'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1),

Visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965 (2), relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate,

Visti i pareri del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 19/65/CEE,

Considerando che ai sensi del regolamento n. 19/65/CEE la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di pratiche concordate bilaterali che rientrino nella previsione dell'articolo 85 ;

Considerando che l'esperienza acquisita mediante le decisioni individuali consente di definire una prima categoria di accordi e di pratiche concordate, per la quale le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, possono essere normalmente considerate soddisfatte ;

Considerando che, poiché tale regolamento non osta all'applicazione del regolamento n. 17, resta salvo il diritto delle imprese di richiedere, nei singoli casi, alla Commissione una dichiarazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato ;

Considerando che gli accordi di distribuzione esclusiva della categoria definita nell'articolo 1 del presente regolamento possono incorrere nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato ; che, siccome tali accordi di distribuzione esclusiva all'interno di uno Stato membro possono solo eccezionalmente pregiudicare il commercio tra Stati membri, non è necessario includerli nel presente regolamento ;

Considerando che non è necessario escludere espressamente dalla categoria considerata gli accordi che non configurano la fattispecie dell'articolo 85, paragrafo 1 del Trattato ;

Considerando che, nello stato attuale del commercio, gli accordi di distribuzione esclusiva relativi agli scambi internazionali permettono in genere un miglioramento della distribuzione in quanto l'imprenditore può concentrare la propria attività di vendita senza dover mantenere molteplici rapporti d'affari con numerosi commercianti e in quanto i rapporti con un unico commerciante permettono di superare più facilmente le difficoltà che per la vendita risultano dalle differenze linguistiche, giuridiche o di altra natura ; che gli accordi di distribuzione esclusiva facilitano la promozione della vendita di un prodotto e consentono lo sfruttamento intensivo del mercato, il rifornimento regolare e al tempo stesso la razionalizzazione della distribuzione ; che, inoltre, la designazione di un distributore esclusivo o di un compratore esclusivo che s'incarichi, per conto del produttore, della promozione delle vendite, dell'assistenza alla clientela e della costituzione delle scorte, costituisce spesso il solo mezzo per le piccole e medie imprese di affrontare la concorrenza

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

sul mercato ; che le parti devono essere lasciate libere di decidere se ed in quale misura esse vogliano assumersi, negli accordi, degli obblighi di promozione delle vendite ; che i miglioramenti nella distribuzione dei prodotti sono peraltro evidenti soltanto se essa non viene affidata ad un concorrente ;

Considerando che normalmente tali accordi di distribuzione esclusiva contribuiscono anche a riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, poiché questi ultimi beneficiano direttamente del miglioramento della distribuzione e quindi migliorano la propria situazione dal punto di vista economico o in materia di approvvigionamento potendo procurarsi più rapidamente e con maggiore facilità i prodotti fabbricati all'estero ;

Considerando che il presente regolamento deve determinare gli obblighi restrittivi della concorrenza che possono essere contenuti in un accordo di distribuzione esclusiva ; che le parti possono essere lasciate libere di stabilire quali di tali disposizioni includere in concreto negli accordi di distribuzione esclusiva, onde conseguire nel modo migliore i vantaggi perseguiti mediante la distribuzione esclusiva ;

Considerando che occorre subordinare l'esenzione a determinate condizioni ; che, in particolare, occorre garantire, mediante la possibilità di importazioni parallele, che sia riservata agli utilizzatori una congrua parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva ; che non è pertanto ammissibile che si abusi dei diritti di proprietà industriale e di altri diritti per realizzare una protezione territoriale assoluta ; che queste considerazioni non pregiudicano il rapporto fra diritto della concorrenza e legislazione in materia di proprietà industriale dato che in questa sede vengono fissati soltanto i presupposti per l'applicazione del presente regolamento ;

Considerando che, siccome la concorrenza allo stadio del commercio è garantita dalla possibilità di importazioni parallele, gli accordi di distribuzione esclusiva che rientrano nella previsione del presente regolamento non permettono normalmente di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

Considerando che è opportuno lasciare ai contraenti la possibilità, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, di adattare entro un dato termine gli accordi e pratiche ai presupposti del presente regolamento ; che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 19/65/CEE, questo beneficio non può essere invocato né per le vertenze pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, né per motivare una domanda di risarcimento di danni nei confronti di terzi ;

Considerando che non è più necessario notificare gli accordi e le pratiche concordate che soddisfano alle condizioni del presente regolamento ; che il paragrafo 2 bis, aggiunto dal regolamento n. 153 [1] all'articolo 4 del regolamento n. 27 [2] può essere abrogato in quanto gli accordi che potevano essere notificati mediante il modulo B 1 rientrano normalmente nell'esenzione ;

Considerando che gli accordi notificati mediante il modulo B 1 e non adeguati ai requisiti del presente regolamento devono essere sottoposti alla procedura normale di notificazione onde porter essere esaminati singolarmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato è dichiarato inapplicabile fino al 31 dicembre 1972, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e

a) nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune, oppure

b) nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure

c) nei quali sono stati assunti dalle due imprese, ai fini della rivendita, degli obblighi esclusivi di fornitura e di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei capoversi a) e b).

2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi ai quali partecipano le imprese di un solo Stato membro e che riguardano la vendita di prodotti all'interno del medesimo Stato membro.

Articolo 2

1. Al concessionario esclusivo possono essere imposti, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza :

a) non fabbricare o distribuire prodotti concorrenti con i prodotti oggetto del contratto per la durata del contratto stesso o fino ad un anno dopo l'estinzione del contratto,

b) astenersi dal fare pubblicità per i prodotti oggetto del contratto, istituire filiali o mantenere magazzini di distribuzione al di fuori della zona contrattuale.

[1] GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2918/62.
[2] GU n. 35 del 10. 5. 1962. pag. 1118/62.

2. I seguenti obblighi del concessionario esclusivo non ostano all'applicabilità dell'articolo 1, paragrafo 1 :

a) tenere assortimenti completi o quantità minime di merce,

b) distribuire i prodotti oggetto del contratto con i marchi e nella presentazione prescritta dal produttore,

c) adottare misure di promozione delle vendite, in particolare

— fare pubblicità,

— mantenere una rete di vendita o un magazzino,

— svolgere un servizio di assistenza tecnica e di garanzia,

— servirsi di un personale specializzato o tecnicamente pualificato.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non si applica, qualora

a) i fabbricanti di prodotti concorrenti si concedano reciprocamente l'esclusiva della distribuzione di questi prodotti ;

b) i contraenti rendano più difficile, per gli intermediari o gli utilizzatori, il procurarsi le merci oggetto del contratto presso un altro commerciante all'interno del mercato comune, particolarmente se i contraenti

1. fanno valere diritti di proprietà industriale, in modo da impedire a commercianti o utilizzatori di acquistare e di smerciare nella zona contrattuale prodotti oggetto del contratto regolarmente muniti di marchi o regolarmente immessi nel commercio in altre parti del mercato comune,

2. fanno valere altri diritti o prendono misure in modo da impedire ai commercianti o agli utilizzatori di acquistare altrove nel mercato comune i prodotti oggetto del contratto o di smerciarli nella zona contrattuale.

Articolo 4

1. L'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, produce effetti retroattivi per gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962 e notificati anteriormente al 1° febbraio 1963, dal momento in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione del presente regolamento.

2. L'inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, produce effetti retroattivi per tutti gli altri accordi notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dal momento in cui le condizioni per l'applicazione del presente regolamento sono state soddisfatte e comunque non prima del giorno della notificazione.

Articolo 5

Per gli accordi esistenti alla data del 13 marzo 1962, notificati anteriormente al 1° febbraio 1963 e modificati anteriormente al 2 agosto 1967 in modo da soddisfare alle condizioni previste nel presente regolamento, il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato non si applica per il periodo anteriore alla modificazione, qualora quest'ultima sia stata comunicata alla Commissione anteriormente al 3 ottobre 1967. La comunicazione produce effetti dal momento in cui è ricevuta dalla Commissione. In caso di invio della comunicazione per lettera raccomandata, vale la data del timbro postale del luogo di spedizione.

Articolo 6

La Commissione esamina se l'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE sia applicabile in un caso determinato, in particolare se sussiste il sospetto che

a) i prodotti oggetto del contratto non si trovino nella zona contrattuale in concorrenza con prodotti che sono da considerare analoghi per l'utilizzatore in base alle caratteristiche, all'uso ed al prezzo ;

b) sia resa impossibile agli altri fabbricanti la vendita di prodotti analoghi nella zona contrattuale, allo stadio commerciale del concessionario esclusivo ;

c) il concessionario esclusivo abusi dell'esenzione :

1. escludendo dalle forniture senza motivi oggettivamente validi, nella sua zona contrattuale, determinate categorie di clienti, che non possono procurarsi altrove i prodotti oggetto del contratto a condizioni eque ;

2. vendendo i prodotti oggetto del contratto a prezzi esageratamente alti.

Articolo 7

1. Il paragrafo 2 bis, aggiunto dal regolamento n. 153 all'articolo 4 del regolamento n. 27 del 3 maggio 1962, è abrogato.

2. La notificazione, effettuata mediante il modulo B 1, di un accordo di distribuzione esclusiva che non corrisponde alle condizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, qualora l'accordo non venga adattato a tali condizioni, deve essere completata prima del 3 ottobre 1967 inviando il modulo B con gli allegati, ai sensi del regolamento n. 27.

Articolo 8

Gli articoli da 1 a 7 del presente regolamento si applicano in quanto compatibili alle pratiche concordate della categoria definita all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N° 68/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1967

relativo alle misure da applicare in materia di prezzi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la campagna lattiera 1967/1968 e che modifica il Regolamento n° 215/66/CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il Regolamento n° 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal Regolamento n° 214/66/CEE (2), ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, ultimo comma, l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che spetta al Consiglio stabilire le misure che devono essere applicate dagli Stati membri per la campagna lattiera 1967/1968 per il ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali e dei prezzi di mercato ;

Considerando che nel luglio 1966 il Consiglio ha deciso misure relative ai prezzi comuni applicabili a decorrere dalla campagna lattiera 1968/1969 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che pertanto non è necessario procedere alla fissazione del prezzo indicativo comune previsto all'articolo 18 del Regolamento n° 13/64/CEE ;

Considerando che la mancanza per la campagna lattiera 1967/1968 di un prezzo indicativo comune e dei criteri previsti all'articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento n° 13/64/CEE, rende impossibile la fissazione dei prezzi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento ; che, tenendo conto delle particolari condizioni in cui si trova il settore lattiero-caseario, appare opportuno adottare, a norma dell'articolo 23 del Regolamento n° 13/64/CEE, misure di deroga per la campagna lattiera 1967/1968 intese ad avvicinare i prezzi di mercato a quelli prevedibili per la campagna lattiera 1968/1969 ;

Considerando che, al momento dell'adozione delle misure relative ai prezzi indicativi nazionali, occorre osservare il principio, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento n° 13/64/CEE, del graduale ravvicinamento dei prezzi indicativi nazionali durante il periodo transitorio ;

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3961/66.